Originale

COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 30 SEDUTA DEL 28.09.2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

L'anno **duemiladiciassette** e questo giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **18.00**, nella residenza comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del segretario generale dott.ssa Silvana Citti.

All'appello risultano presenti n. 8 consiglieri comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 5 consiglieri, come segue:

1 - DAVID SAISI	Presente		10 - MARIA STELLA ADAMI	Assente	
2 - DINO PONZIANI	Presente		11 - ANTONELLA PELLEGRINOTTI	Presente	
3 - MAURIZIO BACCHINI	Presente		12 - MAURO POLI	Assente	
4 - LARA BARBI	Presente		13 - DANIELE VENTURINI	Assente	
5 - ANNA LORENZI	Presente				
6 - MARIA PAOLA SIMI	Presente				
7 - SILVIA SIMONINI	Presente				
8 - RICCARDO RIGALI	Assente				
9 - ELEONORA VANNUCCI	Assente				

Risulta essere presente alla seduta l'assessore esterno, senza diritto di voto, Serena Da Prato.

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 56 dello statuto comunale,

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, a firma del responsabile del settore RAGIONERIA, procede al suo esame;
- si da atto che i presenti sono n. 8

- introdotto dal presidente l'argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società partecipate sulla scorta delle indicazioni contenute nel "*Piano Cottarelli*" predisposto nell'agosto 2014 dall'allora commissario straordinario alla "*spending review*";

- in particolare, i commi 611 e 612 dell'articolo unico della citata legge 190/2014 individuava i criteri cui dovevano uniformarsi gli enti locali, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate;

- in ottemperanza alle citate disposizioni di legge il comune di Gallicano ha provveduto ad elaborare il piano operativo per la razionalizzazione delle società partecipate entro i termini di legge;

- al riguardo, la relazione del sindaco in data 26 marzo 2015 è stata approvata, per le rispettive competenze, dalla giunta comunale con deliberazione n.21 del 26 marzo 2015 e dal consiglio comunale con atto n.10 del 28 maggio 2015;

- con deliberazione del consiglio comunale n.7 del 7 aprile 2016 si è provveduto a prendere atto delle risultanze del piano di razionalizzazione di cui trattasi, come da relazione del sindaco in data 30 marzo 2016;

- gli atti sopra citati sono stati trasmessi alla Corte dei conti – Sezione Toscana, come previsto dalle disposizioni di legge richiamate nelle presenti premesse.

ATTESO che:

- con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (dei seguito denominato anche "T.U.S.P."), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito denominato anche "decreto correttivo"), il legislatore ha inteso rendere sistematica la ricognizione e la verifica delle partecipazioni societarie da parte della pubblica amministrazione, sulla base dei medesimi principi già enunciati nei commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015.

- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art.4, comma 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;- e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e precisamente:

  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del citato decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

  e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del già citato decreto legislativo n. 50/2016";

  f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".*

DATO ATTO che l'art.20 del citato D.Lgs. 175/2016 stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, appositi piani di

razionalizzazione mediante i quali, in sede di analisi condotta sulle proprie partecipazioni societarie, rilevino le partecipazioni "non conformi" in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art.4, ovvero non soddisfino i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, o che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art.20, comma 2, dello stesso decreto.

ACCERTATO che l'art.24 del citato D.Lgs. 175/2016 dispone che, in sede di prima applicazione della norma, ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017 (termine prorogato dal D.Lgs.100/2017), la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 175/2016 (23 settembre 2016).

VALUTATO, in particolare, il comma 2 del citato art.24, ove si precisa che il provvedimento di cui sopra costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione approvato ai sensi della legge 190/2014.

CONSIDERATO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Art.20, comma1,:

   a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

2. Art.20, comma 2,:

   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013/2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (a regime non superiore a 1.000.000 euro);
   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto 16 giugno 2017, n.100;
   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 del T.U.S.P.

ATTESO che la Corte dei Conti – Sezione Autonomie, con la deliberazione n.19 del 19 luglio 2017, ha approvato le "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs. 175/2016*" e, al fine di favorire il corretto adempimento, ha predisposto un modello standard dell'atto di ricognizione e del relativo esito che dovrà costituire un allegato della deliberazione consiliare relativa alla ricognizione.

CONSIDERATO altresì che:

- le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
  - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-*bis,* D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del comune di riferimento e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
  - in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

ATTESO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, del D.Lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

- che le determinazioni assunte con la presente deliberazione devono essere necessariamente concordate con gli altri enti pubblici soci tramite i competenti organismi comuni di programmazione, direzione e controllo.

ESAMINATO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dall'allegata relazione (All.A) alla presente deliberazione, corredata dalle allegate relative schede (All.B) che rappresentano il modello *standard* di rilevazione per ciascuna partecipazione detenuta.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., occorre individuare, sulla base degli esiti risultanti dalla predetta deliberazione, le partecipazioni da alienare ovvero da razionalizzare, e che tale processo deve concludersi entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-*ter*, comma 2, del codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-*quater* dello stesso codice.

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare.

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente in ordine alla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione con o senza interventi).

RITENUTO, per le motivazioni analiticamente espresse nella relazione allegata, assumere le determinazioni descritte nel dispositivo del presente atto.

RILEVATA la necessità che i servizi ed gli uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative finalizzate all'attuazione del presente atto.

ACQUISITO, in ordine alla presente proposta il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO l'art. 42 del sopra citato D.Lgs. 267/2000:

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Gallicano alla data del 23 settembre 2016, come da relazione allegata sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di allegare altresì sub B) il modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, per ogni società partecipata, anche al fine di agevolare la compilazione dell'applicativo *"Partecipazioni"*, sezione *"revisione straordinaria"* del Dipartimento del Tesoro (https.//portaletesoro.mef.gov.it);

4. di disporre, come indicato al punto 4) della deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 19 del 19 luglio 2017, già citata in premessa, la comunicazione della ricognizione mediante la compilazione dell'applicativo *"Partecipazioni"*, sezione "revisione straordinaria" del Dipartimento del Tesoro (https.//portaletesoro.mef.gov.it), dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs.175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

5. di disporre, in correlazione alle risultanze finali della ricognizione e per le motivazioni contenute nella relazione allegata e con le specificazioni riportate nel presente atto,:

   a) il mantenimento della partecipazione del Comune di Gallicano, senza interventi, nelle seguenti società:

      - ERP S.r.l.;
      - CTT Nord S.r.l;
      - GEA S.r.l.;
      - GAIA S.p.A.

   b) il mantenimento della partecipazione del Comune di Gallicano in RETIAMBIENTE S.p.A. subordinato ad interventi di razionalizzazione finalizzati, mediante processi di fusione/incorporazione con l'organismo di diritto privato (socio industriale), alla costituzione del gestore unico del ciclo dei rifiuti per l'ambito territoriale di riferimento ("Toscana Costa"), in coerenza peraltro con il percorso già delineato dalla stessa società e dall'Autorità dello stesso ambito;

6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017;

7. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017;

8. di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Gallicano;

9. di pubblicare il presente atto, con i relativi allegati, sul sito internet del Comune, sub sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Visti l'allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su:

n. 8 presenti, n. 7 votanti e n. 1 astenuto (Antonella Pellegrinotti);

n. 7 voti favorevoli, resi in forma palese;

Il presidente, ne fa analoga proclamazione.

- Quindi;
- Stante l'urgenza;

n. 8 presenti, n. 8 votanti

n. 8 voti favorevoli, resi in forma palese;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI GALLICANO
-PROV. DI LUCCA-

Proposta deliberazione C.C. Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Gallicano, lì 26.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUELA TORELLI

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.

Gallicano, lì 26.09.2017

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag.MANUELA TORELLI

Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale.

IL PRESIDENTE
Dott.David Saisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Silvana Citti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all'albo pretorio del comune di Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni.

Gallicano, . .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Pierangelo Panelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Pierangelo Panelli

Lì, . .

COMUNE DI GALLICANO

N. ..... Registro Pubblicazione degli Atti,

pubblicato dal . . al . .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Pierangelo Panelli